

Le norme per i "pleasure yacht" battenti bandiera straniera

Ezio Vannucci – Giada Fruzzetti

La permanenza nelle acque italiane di Pleasure Yacht (definizione di unità da diporto utilizzate per fini sportivi, ricreativi e comunque senza fini di lucro), è regolata in modo diverso a seconda che quest'ultimi appartengano a uno Stato membro dell'Unione Europea o a un Paese Extra Comunitario

I Pleasure Yacht con bandiera di uno Stato membro della UE, possono navigare nelle acque territoriali italiane senza alcuna limitazione, nel rispetto del principio generale della libera circolazione delle merci (tra cui sono ricompresi i mezzi di trasporto), delle persone, dei servizi e dei capitali sanciti dal trattato che istituisce la Comunità Europea. Tali unità possono quindi navigare liberamente nelle acque nazionali e sostare nei porti italiani, senza limiti di tempo, senza dover assolvere ad alcuna formalità marittima presso le locali Capitanerie di Porto o doganale, con la sola osservanza del regime amministrativo (documenti di bordo) e di sicurezza della navigazione (mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza) previsti dal Paese della bandiera di appartenenza.

Diversamente da quanto sopra illustrato, i Pleasure Yacht con bandiera di uno Stato extracomunitario, pur essendo libere di navigare nelle acque territoriali italiane, sono tenute a seguire specifiche norme che saranno illustrate nella trattazione del



presente articolo. In particolare, le unità da diporto in esame, sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ginevra del 1956 così come modificata dall'allegato C della Convenzione di Istanbul del 1993 (concernente i mezzi di trasporto), nonché delle

Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. CEE n. 2454/1993.

Si tratta di norme che consentono ai Pleasure Yacht di bandiera Extracomunitaria, secondo il regime denominato "ammissione temporanea", di poter navigare nelle acque

comunitarie in esonero totale da dazi all'importazione (compreso l'Iva); tale regime ha lo scopo di facilitare il traffico internazionale e può applicarsi esclusivamente a unità navali destinate a lasciare le acque comunitarie. Ci soffermeremo ora ad analizzare le condizioni

necessarie per la corretta applicazione del regime doganale di “ammissione temporanea” a *Pleasure Yacht* di bandiera Extra Comunitaria;

Le condizioni del regime di ammissione temporanea

In accordo al dettato normativo della sopra citata convenzione di Istanbul (art. 5 lett. b, allegato C), l'art. 558 del Reg. Doganale Comunitario n. 2454/1993 prevede l'esonero totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima purché sussistano le seguenti condizioni:

- l'unità da diporto sia immatricolata fuori del territorio dell'Unione Europea;
- l'immatricolazione sia a nome di una persona fisica o giuridica (società) stabilita fuori dal territorio comunitario;

- che siano utilizzate da persone stabilite fuori dal territorio doganale della Comunità (il termine “utilizzo” è da ricondursi al soggetto “armatore” non risultando pertanto preclusa la possibilità che l'utilizzatore possa ospitare a “bordo” persone di nazionalità italiana o comunque comunitaria).

In ordine all'esclusione dell'utilizzo dei *Pleasure Yacht* in esame da parte di persone fisiche stabilite nel territorio della Comunità Europea, secondo il punto tre sopra citato, gli artt. 559-561 Reg. Dog. Comunitario 2454/1993 prevedono alcune eccezioni, richiamate qui di seguito:

- Uso dell'unità da diporto in caso di emergenza (art. 559, lett. b) Reg. 2454/93); tale fattispecie consente l'utilizzo dell'unità da diporto

immatricolata in un paese extra U.E. da parte di soggetti residenti nella U.E. per un periodo massimo di cinque giorni purché sussistano e siano comprovate le motivazioni dell'utilizzo;

- Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di unità da diporto immatricolate all'estero (art. 561, secondo comma, Reg. 2454/93); Tale disposizione prevede la possibilità che un marittimo di nazionalità italiana e/o comunitaria possa assumere il comando (o far parte dell'equipaggio) di unità da diporto extra U.E. (la posizione del marittimo rispetto all'armatore dovrà essere comprovata da un regolare contratto di lavoro, avente data certa, da presentarsi alle Autorità in sede di controllo). Il regime doganale dell'ammissione temporanea richiede oltre al rispetto delle tre condizioni sopra illustrate, anche il rispetto di un limite temporale di permanenza nelle acque territoriali italiani (e comunque comunitarie) a questo riguardo l'562 del Reg. Dog. Comunitario n. 2454/1993 prevede una durata massima di 18 mesi, cosiddetto “termine di appuramento”, entro il quale l'unità deve lasciare le acque comunitarie (con destinazione effettiva per un porto estero da comprovarsi con apposita documentazione, preferibilmente avallata da un'autorità pubblica) al fine di evitare la definitiva importazione; È inoltre importante ricordare che il termine di appuramento di 18 mesi, può essere interrotto in caso di unità custodite in rimessaggio purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere comunicato alla

locale autorità doganale il luogo in cui l'unità è posta in rimessaggio allegando la licenza di navigazione con la richiesta di apposizione dei sigilli;

- l'unità deve rimanere in rimessaggio per la durata di almeno tre mesi continuativi;
- alla fine del periodo di rimessaggio, la medesima autorità doganale provvede alla rimozione dei sigilli e alla riconsegna del documento di navigazione.

In tal caso, il termine originario di scadenza del vincolo delle unità da diporto in ammissione temporanea viene prorogato per il periodo di tempo in cui il bene non è stato utilizzato. In ordine agli adempimenti da rispettare per una corretta applicazione delle disposizioni in esame i *Pleasure Yacht* in esame, al momento dell'arrivo in acque italiane devono munirsi del “Costituto d'arrivo”; tale documento viene rilasciato dall'Autorità Marittima del porto di primo approdo in Italia e al momento della partenza per un porto estero dovrà essere restituito all'Autorità Marittima di ultimo approdo. La mancata emissione del costituito di arrivo nel primo porto italiano può determinare rilevanti rischi sull'armatore straniero, tenuto conto che le autorità doganali fanno decorrere il regime di Ammissione temporanea dalla data indicata nel Costituto di Arrivo. L'eventuale mancanza del rispetto delle condizioni sopra illustrate per il riconoscimento del regime di Ammissione temporanea, determina la nascita dell'obbligazione tributaria con conseguente pretesa dell'amministrazione finanziaria a ricevere

L'autore

Dott. Ezio Vannucci, commercialista specializzato nella consulenza contrattuale, fiscale, Iva, doganale a società armatrici italiane ed estere, cantieri navali e operatori della Nautica. È partner della società di consulenza **Moore's Rowland Associati** con sedi in Viareggio e Milano. Member Firm di **Kreston International**, organizzazione internazionale di presente in 92 Paesi.
Contatto email: e.vannucci@mooresrowland.it

il pagamento dei tributi doganali, nello specifico dazi doganali compresa l'IVA dovuti all'importazione, la cui misura attualmente risulta essere pari al 22% del valore dell'unità da diporto. Gli articoli 216, 282 e 292 del Testo Unico Doganale (*D.P.R. 43/1973*), prevedono inoltre se entro il termine di appuramento (diciotto mesi) l'unità non ha provveduto a lasciare le acque territoriali Comunitarie o non ha formalizzato una pratica di importazione definitiva in Italia, scatta il reato di contrabbando doganale, il quale determina la confisca del mezzo di trasporto (art. 301 del TULD).

A completamento dell'analisi del regime di “ammissione temporanea” è importante sottolineare che le tre condizioni sopra illustrate previste dall'art. 558 del Reg. Doganale Comunitario n. 2454/1993, devono essere tutte soddisfatte congiuntamente, evidenziando pertanto agli operatori del settore il rischio di “strutture” che presentino un armatore residente fuori dal territorio comunitario e la registrazione dello *Yacht* in un Registro di Bandiera comunitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA